

CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE A SESSIONI DI PSICOTERAPIA

(art. 1-*quater*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("REGOLAMENTO")

Con questa informativa si spiega come sono trattati i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti agli interessati ai sensi del Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

INFORMAZIONI PRINCIPALI

- I Titolari del Trattamento sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno nominato come Responsabile del trattamento l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
- INPS è Titolare del Trattamento dei dati personali relativi all'ISEE, comunicati per le verifiche sull'attribuzione del contributo, nonché dei dati relativi alla residenza per l'individuazione della regione/provincia competente e dei dati di contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato.
- La finalità del trattamento è il riconoscimento del "contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia", istituito dall'art. 1-*quater*, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto un beneficio, riconosciuto una sola volta, a favore delle persone con reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro, con le modalità disciplinate dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 27 giugno 2022 n. 148.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati oggetto di trattamento sono trattati e memorizzati da INPS per le finalità connesse al riconoscimento ed alla fruizione del beneficio, secondo quanto disposto dal richiamato art. 1-*quater*, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 27 giugno 2022 n. 148.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

- a) ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- b) ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- c) ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP).

CONFERIMENTO DEI DATI

I dati personali richiesti (ad. es. nome, cognome, codice fiscale, presenza di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con indicatore ISEE sotto soglia, importo del beneficio spettante) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere del contributo.

L'omissione o l'indicazione non veritiera di dati possono far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L'art. 1-*quater*¹, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha istituito un *contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi*, ed ha demandato ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti anche reddituali, per la sua assegnazione, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, ha stabilito le modalità di presentazione della domanda, nonché l'entità dello stesso e i requisiti anche reddituali per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati trattati nel procedimento sono conservati per 10 anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'autorità giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. INPS attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. In particolare, la richiesta di accesso all'agevolazione è effettuata dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022.

Il cittadino accede alla piattaforma per richiedere il contributo per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Il beneficio può essere richiesto inoltre per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

L'identità del soggetto che sta operando, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure PIN INPS nei casi residuali previsti dall'Istituto.

¹ “tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”

Le informazioni relative a residenza e al valore ISEE del soggetto beneficiario sono individuate dagli archivi istituzionali dell'INPS.

Il soggetto che sta operando può scegliere di ricevere eventuali comunicazioni dall'Istituto inerenti al contributo in oggetto ai recapiti telematici già in possesso dell'Istituto o, in alternativa, può indicare altri recapiti (email, PEC, contatto telefonico).

Procedura per la richiesta del beneficio

La richiesta è presentata in modalità telematica accedendo alla piattaforma INPS, attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il *contact center* di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell'INPS.

All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS.

Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di una DSU in corso di validità

In fase di presentazione della domanda, INPS verifica la presenza o meno di una DSU valida:

- in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida.

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee>

- in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

L'assegnazione del beneficio è garantita in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili.

INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, a scalare, del valore attribuito (sulla base del valore ISEE).

Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, con le medesime modalità già esplicitate.

I benefici sono erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili nella regione/provincia autonoma di residenza.

Le graduatorie restano valide fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

(vedi la tabella C allegata alla legge 25 febbraio 2022, di conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2021, n. 228 reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22A01375&elenco30giorni=false)

Utilizzo del contributo

Per la prenotazione: il beneficiario comunica al professionista, individuato nell'apposito elenco disponibile nella piattaforma INPS, il proprio codice univoco.

Il professionista attraverso la piattaforma INPS verifica la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare ed inserisce la data della seduta concordata.

INPS, con le modalità prescelte in fase di richiesta del beneficio (e-mail o messaggio) comunica al beneficiario i dati della prenotazione.

Il beneficiario, accedendo alla propria area riservata, prima dell'effettuazione della seduta, può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.

INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento dei dati personali sono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. INPS è titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE per le verifiche sull'attribuzione del contributo, nonché dei dati relativi alla residenza per l'individuazione della regione/provincia competente e dei dati di contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per le attività di trattamento, le Regioni e le Province autonome, si avvalgono di INPS, in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/16.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati di ciascuna regione e provincia autonoma.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o a verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS.

Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

L'apposita istanza è presentata all'indirizzo del Responsabile della protezione dei dati di ciascuna regione e provincia autonoma, reso pubblico dalla medesima unitamente alla propria informativa.

Le informazioni in ordine al trattamento dei dati degli utenti delle prestazioni istituzionali dell'Inps sono consultabili, all'interno della sezione PRIVACY del sito istituzionale, alla voce "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'INPS ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679".

Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (membri del nucleo familiare o soggetti minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 o qualora il beneficio sia richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato beneficiario dell'amministrazione di sostegno) i cui dati saranno oggetto di trattamento nell'ambito della verifica della presenza dei presupposti relativi al reddito ISEE, della determinazione dell'importo massimo del contributo spettante e della fruizione dello stesso.

Avviso:

Eventuali messaggi che non siano riconducibili alle suddette istanze non saranno presi in considerazione e agli stessi non verrà fornito alcun riscontro esplicito.

Gli utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall'INPS avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli utenti sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.